



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 6/21

Dec. n. 9/21

Il giorno 20 aprile 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

- 1) PEZZUTO Stefano**, nato il 21.12.1991 a Torino (TO) e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 col M.C. "GAERNE" con tessera n° 21029495 e licenza Fuoristrada élite n.G03374;

assistito dall'avv. Savino Marulli, con elezione di domicilio presso lo studio sito in Brescia, alla via Cefalonia n. 70; pec: savino.marulli@brescia.pecavvocati.it;

2) **GIRAUDO Olga**, nata l'11.11.1960 a Cuneo (TO) e residente in *omissis*, tesserata 2021 col M.C. "BBR OFF ROAD" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n° 21209527;

assistita dall'avv. Paolo Torri con studio sito in Lecco alla Via Cavour, n. 44:

indirizzo pec: paolo.torri@lecco.pecavvocati.it;

3) **SANDRONI Renzo**, nato il 5.5.1969 a Pesaro e residente in *omissis*, tesserato 2021 col M.C. "VALCONCA" con tessera n° 21060171; **assistito**

dall'avv. Stefano Mariani, con studio in Colombarone di Pesaro (PU) alla via Strada della Romagna n. 287; indirizzo email: avv.stefanomariani@gmail.com;

incolpati di:

il primo e la seconda di violazione dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia (frode sportiva), e ciò in quanto in concorso tra loro:

il primo (PEZZUTO Stefano) nella sua qualità di determinatore/istigatore (e comunque di pilota beneficiario dell'altrui condotta ai sensi del 3° comma dell'art. 10 RdG);

la seconda (GIRAUDO Olga) in qualità di presidente del motoclub di appartenenza del primo (perfettamente a conoscenza sin dal 17 febbraio 2020 dell'impossibilità di iscrivere il PEZZUTO al campionato italiano motocross non essendo prevista la partecipazione dei titolari di licenza élite e ciò in quanto destinataria di mail con la quale il dirigente federale preposto alla gestione del SIGMA riscontrava una sua richiesta di iscrizione comunicandole tale impossibilità);

eludevano le norme per la partecipazione all'attività agonistica federale, inducendo in errore NEACSU Daniela e facendo inserire il pilota PEZZUTO Stefano nel portale SIGMA pur non essendo costui in possesso dei requisiti per la partecipazione al campionato italiano motocross.

Il solo PEZZUTO Stefano anche per violazione dell'art. 8 RdG, e ciò in quanto con svariati post pubblicati sul social network Facebook e visibili a tutti, ledeva gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica

Italiana e dei suoi organi direttivi centrali. In particolare, con un post visibile a tutti, pubblicato il 25.09. u.s. sulla propria bacheca Facebook, si esprimeva in questi termini nei confronti della Federazione Motociclistica Italiana:

“I soldi dell'iscrizione però se li sono presi subito e messi in tasca, chissà se li rivedremo più...”

così facendo innescava peraltro tutta una serie di commenti offensivi nei confronti della FMI da parte di altri utenti Facebook, pubblicati sotto al suo post;

successivamente, in data 8 gennaio 2021, dopo la pubblicazione di una modifica al regolamento del campionato italiano motocross 2021, pubblicava un ulteriore commento dal titolo "SIAMO AL CULMINE" nel quale accusava la FMI di voler **"far morire questo sport"**.

Il solo SANDRONI Renzo per violazione dell'art. 1 RdG, e ciò in quanto, in qualità di team manager della "SANDRONI Racing", scuderia di appartenenza del PEZZUTO, con una pluralità di messaggi inviati via WhatsApp al presidente federale minacciava ritorsioni a seguito del provvedimento del STS n° 92/20 del 23 settembre 2020 col quale il suo pilota era stato escluso dal campionato italiano motocross. In particolare, in data 25 settembre 2020 inviava al Presidente federale - tramite la messaggistica WhatsApp - il seguente messaggio minatorio:

“Buongiorno Presidente, sappia che se lei entro stamattina non mi chiama e mi risolve la situazione io nel pomeriggio vado dai carabinieri e denuncio tutto verbalmente, tutta la federazione e lei in prima persona. Da lunedì saranno guai per tutti. Si ricordi presidente che io non sono l'ultima ruota del carro. Ci pensi bene. Faccio un casino che lei non si immagina neanche. Poi andiamo a controllare con chi di settore anche se tutte le prossime domeniche in pista vengono rispettate alla lettera tutte le misure precauzionali. Adesso io l'ho avvisata. Ci pensi. ».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 16 marzo 2021, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di PEZZUTO Stefano, GIRAUDO Olga e SANDRONI Renzo al competente organo di giustizia di primo grado per gli illeciti disciplinari indicati in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 17 marzo 2021, a mezzo del quale veniva disposta la citazione dei predetti per l'udienza del 20.04.2021, con notifiche regolarmente effettuate a mezzo pec.

All'udienza del 20 aprile 2021, assenti i deferiti GIRAUDO e SANDRONI, presenziava il PEZZUTO, nonché l'avv. Luca RANALLI, nella duplice qualità di sostituto processuale dell'avv. Paolo TORRI per Olga GIRAUDO e dell'avv. Savino MARULLI per Stefano PEZZUTO.

Nel corso dell'udienza dibattimentale veniva esaminato il PEZZUTO, il quale si prestava rendere dichiarazioni assistite a chiarimento della propria posizione.

In esito alla discussione finale il Procuratore Federale rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo 1) per il PEZZUTO: dichiararsi l'assoluzione per non aver commesso il fatto quanto al contestato illecito di cui all'art. 10 RdG (frode sportiva), in via esclusiva riconducibile alla condotta di GIRAUDO Olga; B) affermarsi la responsabilità del PEZZUTO rispetto alla reiterazione dell'illecito di cui all'art. 8 RdG, con irrogazione della sanzione ex art. 29 RdG di mesi tre di ritiro di tessera e licenza; 2) per la GIRAUDO: affermazione di responsabilità per il contestato illecito all'art. 10 RdG, attesa l'inconsistenza delle giustificazioni fornite in ordine alla mancata lettura della mail inviatale dal

Mezzasalma in riscontro a sua specifica richiesta, con conseguente irrogazione della sanzione di mesi nove di ritiro della tessera; 3) per il SANDRONI: affermazione di responsabilità per la contestata violazione all'art. 1 RdG con conseguente irrogazione della sanzione inibitoria di mesi sei di ritiro della tessera.

La difesa chiedeva: per la GIRAUDO assoluzione o in subordine la sanzione meno afflittiva; per il PEZZUTO assoluzione in relazione all'illecito contestatogli quale determinatore/istigatore così associandosi alle conclusioni già espresse del Procuratore Federale; assoluzione per gli illeciti in rubrica all'art. 8 RdG, o in via gradata, l'irrogazione della sanzione meno afflittiva; in estremo subordine commutazione dell'inibitoria in pena pecuniaria.

Il Tribunale si pronunciava in esito alla Camera di Consiglio come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità dei deferiti GIRAUDO Olga e SANDRONI Renzo per gli illeciti ascritti in rubrica agli artt. 10 e 1 RdG appare evidente a disamina delle evidenze raccolte in sede dibattimentale; non sono invece emersi elementi di responsabilità a carico di PEZZUTO Stefano rispetto alla consumazione dell'illecito di frode sportiva, riconducendosi la responsabilità del deferito, alle sole esternazioni pubblicate via facebook, in violazione dell'art. 8 RdG.

Osserva il Tribunale, come al vaglio delle risultanze acquisite, sia emersa

puntuale conferma del fatto che al PEZZUTO fosse precluso di partecipare alle gare del Campionato Italiano Motocross Senior 125, inquantochè titolare della licenza "élite", anziché "fuoristrada".

Non risulta tuttavia, che il pilota, per poter partecipare, abbia fornito alcun contributo in termini di istigazione o induzione alla consumazione dell'illecito sportivo da parte di altri, anzi essendo emerso come il PEZZUTO non si interessasse affatto degli adempimenti amministrativi connessi alle competizioni, avendo lo stesso delegato tali incombeni per quota parte al team manager Renzo SANDRONI, chiamato a regolare i costi di partecipazione agli eventi agonistici, per altra parte, alla Presidente del MC di appartenenza BBR OFF ROAD Olga GIRAUDO, demandata di sbrigare le pratiche di iscrizione alle gare.

Quanto anche emerge dalla corrispondenza e-mail intercorsa tra la GIRAUDO e Francesco Mezzasalma, coordinatore del dipartimento innovazione e strategie di sviluppo FMI, nonché responsabile del progetto SIGMA, desumendosi dal tenore dei messaggi scambiati la condizione di piena consapevolezza della deferita in ordine alla mancanza dei requisiti di abilitazione del PEZZUTO rispetto alla partecipazione alle gare del campionato motocross.

Carenza di requisiti ben chiarita dal Mezzasalma alla Giraudo, proprio a sollecitazione di chiarimenti da parte della Presidentessa del Moto Club, per cui la postuma iscrizione del pilota, avvenuta a dispetto di ciò e tramite credenziali volte ad eludere il blocco della registrazione da parte della

piattaforma in uso alla Federazione, integra a tutti gli effetti gli estremi dell'illecito contestato.

Venendo alla posizione del SANDRONI, rilevasi come l'illecito ex art. 1 RdG risulti pienamente provato per via documentale, connotandosi di estrema gravità e spiacevolezza il fatto che il deferito, con modalità insistenti e utilizzo di messaggistica inviata ad un account personale, abbia tentato di indurre il Presidente FMI, soggetto rivestito di massima carica federale, a compiere atti contrari al Regolamento di Giustizia, minacciandolo di azioni ritorsive.

Infine rispetto alla pubblicazione dei commenti divulgati dal PEZZUTO a mezzo facebook in violazione dell'art. 8 RdG, pur sussistendo indubbio discredito arrecato a dignità, prestigio e decoro degli organi della federazione sportiva, andrà tenuto presente lo stato d'animo del deferito, a sconoscenza delle norme che ne impedivano la partecipazione al campionato motocross, e comunque edotto dell'esclusione solo a competizione in corso.

Quanto può aver suscitato comprensibili reazioni di sconforto, che hanno determinato uno sfogo fuor di luogo ma dovuto al sentimento di frustrazione per l'impegno sportivo inutilmente profuso, come peraltro traspare dai commenti inappropriati postati su social network, rispetto ai quali l'incolpato ha inteso più "a freddo" scusarsi, manifestando pentimento rispetto alle precedenti esternazioni.

Ciò per cui ritiene questo Tribunale, che in mancanza di precedenti dello stesso segno, sia possibile accedere alla richiesta formulata in via subordinata dalla difesa del PEZZUTO, avente ad oggetto la commutazione della sanzione

da inibitoria a pecuniaria.

In definitiva, e in punto di dosimetria delle sanzioni, pare congruo irrogare a PEZZUTO Stefano, assolto per il reato di frode sportiva e responsabile per il solo illecito di cui all'art. 8 RdG, l'inibitoria di mesi due, sanzione convertita in pecuniaria e quantificata in euro 200,00 ex art. 24 RdG; a GIRAUDO Olga, in conformità alle richieste del Procuratore Federale, nove mesi di ritiro della tessera per il consumato illecito ex art. 10 RdG; a SANDRONI Renzo, ugualmente, nove mesi di ritiro della tessera per l'illecito all'art. 1 RdG, attesa la gravità della condotta e l'assenza di respiscenza del soggetto incolpato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 8, 10, 15, 24, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

1) PEZZUTO Stefano, nato il 21.12.1991 a Torino (TO) e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 col M.C. "GAERNE" con tessera n° 21029495 e licenza Fuoristrada élite n.G03374;

in ordine alla contestazione di cui all'art.10 RdG (frode sportiva) ASSOLTO con la formula "per non aver commesso il fatto";

in ordine alla contestazione di cui all'art. 8 RdG, responsabile dell'illecito, e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (due). Sanzione convertita come da richiesta difensiva e dell'incolpato presenti in udienza, ai sensi dell'art. 24 RdG, in sanzione pecuniaria nella misura di euro 200,00, con l'avviso che, ai sensi dell'art. 15 RdG, in caso di omesso

pagamento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del deposito della motivazione, la stessa sarà convertita automaticamente in sanzione inibitoria.

2) GIRAUDO Olga, nata l'11.11.1960 a Cuneo (TO) e residente in *omissis*, tesserata 2021 col M.C. "BBR OFF ROAD" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n° 21209527;

responsabile dell'illecito contestato di cui all'art. 10 RdG, e, per l'effetto, le applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 9 (nove). Fine sanzione 20 gennaio 2022.

3) SANDRONI Renzo, nato il 5.5.1969 a Pesaro e residente in *omissis*, tesserato 2021 col M.C. "VALCONCA" con tessera n° 21060171;

responsabile dell'illecito contestato di cui all'art. 1 RdG, e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per mesi 9 (nove). Fine sanzione 20 gennaio 2022.

Depositata il 30 aprile 2021

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.


Il presente provvedimento sia comunicato a:

Avv. Stefano Mariani;
SANDRONI Renzo;
Avv. Savino Marulli;
PEZZUTO Stefano, c/o avv. Savino Marulli,
Avv. Paolo Torri;
GIRAUDO Olga;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Fuoristrada;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze;
Co. re. Veneto;
Co. re. Lombardia;
Co. re. Marche;
Motoclub di appartenenza dei medesimi;
Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.